

Corte di Cassazione VI sez. civile – 13 settembre 2013, n. 21042 – Pres. Settimy – Relatore Falaschi

Art. 201 cod. strad. – contestazione differita – notifica – termine di legge – prova della tempesta notifica – onere amministrazione precedente – sussistente

Qualora la contestazione di infrazione al codice della strada non possa essere effettuata immediatamente, il verbale va notificato nel termine di 150 giorni dal fatto, al proprietario del veicolo quale risulta dai registri.

Ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione è sufficiente che la stessa sia stata tentata nel termine di 50 giorni nei confronti del destinatario risultante dai registri.

E' onere dell'Amministrazione fornire la prova, anche mediante allegazione delle ricevute postali, dell'esercizio della procedura di notifica nei termini consentiti dalla legge.